

## **TI\_GERICHTE 11.2013.53 vom 9. Dezember 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2013.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.53)

FR: TI\_GERICHTE 11.2013.53 du 9 décembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 11.2013.53 del 9 dicembre 2015

### **Regeste**

Divorzio: scioglimento di una comunione tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e l'indennità dovuta alla moglie in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il valore dell'immobile a \_\_\_\_\_ e l'entità dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 21 maggio 2013. Presentato il 20 giu gno 2013, ultimo giorno utile, l'appello principale è quindi ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. Le relative osservazioni andavano presentate infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice della convenuta il 28 giugno 2013, sicché il memoriale, inoltrato il 29 agosto 2012, è ricevibile grazie alla sospensione dei termini intercorsa dal

#### **E. 15**

luglio al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) . I. Sull'appello principale 2. All'appello AP 1 acclude otto nuovi documenti (A – H) e il 31 ottobre 2014 egli ne ha prodotti altri sette. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il certificato medico del 10 giugno 2013 (doc. B di appello), la lettera sulla promozione dell'acquisto d'abitazioni mediante fondi previdenziali del 12 giugno 2013 (doc. E di appello), la proposta di finanziamento della Banca \_\_\_\_\_ del 28 maggio 2013 (doc. F di appello) e la lettera del segretario comunale che comunica come la moglie non abbia partecipato a un pubblico concorso (doc. H di appello), successivi alla sentenza impugnata, sono sicuramente ricevibili. Quanto alla lettera della Cassa federale di compensazione del

#### **E. 17**

Tutto ponderato, sul contributo alimentare per la moglie l'appello è, nella sua richiesta principale, destinato all'insuccesso. Occorre esaminare pertanto la richiesta subordinata volta allo scioglimento della comunione sulla casa mediante vendita ai pubblici incanti. Il Pretore ha attribuito il fondo alla convenuta in applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC, rilevando che la situazione logistica dei coniugi (marito a \_\_\_\_\_ e moglie nell'abitazione coniugale) vige ormai da anni e non comporta problemi di rilievo per le parti né per il figlio D\_\_\_\_\_. Oltre a ciò, egli ha soggiunto, con il tempo la moglie ha rafforzato il proprio attaccamento all'abitazione coniugale, nella quale essa ha cresciuto tre

figli, e che negli ultimi anni è stata la sua stabile dimora. Per contro – ha proseguito il primo giudice – il marito non è particolarmente legato alla casa, di cui non ha mai chiesto l'attribuzione, postulandone anzi la vendita ai pubblici incanti. Il Pretore ha considerato altresì che l'attuale stato di salute di AO 1 sconsiglia uno stravolgimento di tale assetto “in vigore da anni e che ha permesso di raggiungere per i coniugi una certa stabilità personale”. A mente del Pretore, per di più, un cambiamento sarebbe sconsigliabile anche nell'interesse di D \_\_\_\_\_, a quel momento ancora minorenne, il quale dopo essersi trasferito a \_\_\_\_\_ dal padre ha raggiunto una stabilità di cui si dichiara soddisfatto e non intende più tornare a \_\_\_\_\_. Per il primo giudice, nemmeno dal punto di vista economico una modifica dell'assetto sarebbe proficuo, giacché la moglie dovrebbe cercare un nuovo alloggio consono alle proprie necessità, al suo tenore di vita e tale da poter ospitare D \_\_\_\_\_ durante i diritti di visita, ciò che condurrebbe a un maggior onere locativo. In simili condizioni secondo il Pretore la moglie ha un interesse preponderante a vedersi attribuire l'abitazione coniugale, tanto più che in esito alla liquidazione del regime dei beni essa disporrà di “alcuni crediti da fare valere avverso il marito, tra cui quello legato all'equa indennità in sostituzione della ripartizione degli averi previdenziali, i quali potranno essere, in larga parte, compensati con quanto dovuto in relazione allo scioglimento della proprietà”.

#### **E. 18**

L'appellante contesta che la moglie abbia un interesse preponderante all'attribuzione della casa. A suo dire i problemi di salute di lei che osterebbero a un trasloco non sono suffragati da alcuna prova, ma sono solo “opinioni del Pretore che incomprensibilmente tutela la moglie a danno del marito e dei figli”. I certificati medici prodotti dalla moglie inoltre sono stati allestiti da medici di fiducia e non specificano i motivi dell'incapacità lavorativa. Quanto alle dichiarazioni di D \_\_\_\_\_, esse sono superate già per il fatto che risalgono al settembre 2011. L'appellante ribadisce di avere chiesto in pendenza di causa l'attribuzione a sé e ai figli dell'abitazione affinché i figli ne potessero beneficiare fino al termine della procedura di divorzio, dopo di che si sarebbe proceduto alla vendita al miglior offerente, e “questo primariamente a beneficio della tutela del benessere dei figli”. a) I criteri preposti all'assegnazione di un bene in proprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'interesse preponderante può rivestire diverse forme: decisivo è che il coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito del suo potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A\_283/2011 del 29 agosto 2011 consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II 199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono fondare un tale interesse – segnatamente – interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute ( Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 15 ad. art. 205; Steinauer in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (sentenza del Tribunale federale 5C.325/2001 del 4 marzo 2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, ad art. 205 n. 49; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d). b) Nella fattispecie il figlio D \_\_\_\_\_ è diventato maggiorenne in pendenza di appello e per l'assegnazione dell'abitazione coniugale

la sua figura non è più di rilievo. Poco importa poi che a \_\_\_\_\_ la convenuta abbia cresciuto tre figli e che negli ultimi anni la casa “è sempre stata sua dimora■. Il solo scorrere del tempo non basta, invero, a creare con il bene un legame particolare (I CCA, sentenza inc.11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d). Che poi AO 1 abbia onorato personalmente gli interessi ipotecari dopo la separazione è la logica conseguenza del fatto che in via cautelare l'abitazione le è stata concessa in uso. Per il resto, essa non ha addotto alcun interesse professionale o commerciale suscettibile di giustificare l'attribuzione della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita dell'immobile né il fondo costituisce un suo apporto nel matrimonio. Quanto ai problemi di salute, è vero che l'interessata soffre di cervicalgie e lombo-sacralgie croniche (perizia 17 settembre 2007 del dott. \_\_\_\_\_, pag. 5), che essa deve evitare di “portare pesi superiori ai 20 kg e spostare da sola mobili o altri oggetti eccessivamente pesanti” (loc. cit.) e che essa non deve sottoporsi a sforzi eccessivi, sicché può svolgere solo attività leggere “senza sforzi fisici, né attività ripetitive che potrebbero coinvolgere progressivamente la muscolatura de membri superiori” (complemento 9 gennaio 2009 della perizia, pag. 1). Sta di fatto che ciò non impone la permanenza di lei nell'immobile . Geriche inabilità al lavoro come quelle attestate dai certificati medici da lei prodotti nella procedura intesa a far modificare l'assegnazione cautelare dell'abitazione non bastano per concludere che imperativi di ordine sanitario giustificano un interesse preponderante di lei all'attribuzione dell'immobile, né il fatto che essa non sia in grado di trasportare pesi eccessivi significa che un trasloco sia impossibile. c) Per quanto si riferisce all'appellante, non fa dubbio che egli non sia particolarmente attaccato all'abitazione coniugale, ma egli nemmeno la rivendica né ha mai espresso la volontà di lasciare l'immobile alla moglie. Del resto il disinteresse di un coniuge non fonda automaticamente un interesse prevalente dell'altro . Che la vendita della casa possa essere finanziariamente svantaggiosa per la convenuta, la quale deve trovare un altro alloggio per sé, è possibile, ma ciò non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC. Tale norma prevede soltanto che il coniuge avente un interesse preponderante può chiedere l'assegnazione della quota dell'altro. Se non ha un interesse preponderante, la comproprietà va sciolta secondo gli art. 650 e segg. CC, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se l'operazione sia o non sia vantaggiosa. d) Ne segue che in concreto non si ravvisano le premesse per far capo all'art. 205 cpv. 2 CC in favore della moglie. Il tutto senza trascurare che, contrariamente a quanto reputa il Pretore, non si vede come AO 1 potrebbe tacitare il marito. Intanto, foss'anche confermata l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC che il Pretore ha riconosciuto alla moglie (fr. 113 000.–), AP 1 vanta un credito in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 144 974.25, ovvero una spettanza residua di fr. 30 000.– che nelle condizioni finanziarie in cui si trova l'interessata non spiega come sarebbe in grado di onorare. Certo, un indennizzo a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC può consistere anche nell'assunzione a titolo personale, da parte di un coniuge, di un debito ipotecario gravante solidalmente entrambi (I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 7 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A\_600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 4.1 in: SJ 133/ 2011 pag. 247 con riferimenti). E nella fattispecie la moglie pretende invero di poter assumere l'onere ipotecario e il pagamento dei relativi interessi (memoriale conclusivo dell'8 aprile 2012, pag. 12). Non risulta tuttavia che la Banca \_\_\_\_\_ sia disposta ad accettare la sola AO 1 quale debitrice, liberando il marito da ogni obbligo (art. 176 CO). Avesse inteso attribuire l'immobile alla moglie (come ha fatto), il Pretore avrebbe dovuto per lo meno condizionare il trapasso di proprietà nel registro fondiario allo svincolo del marito dal debito ipotecario o

all'estinzione del debito stesso e non solo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che non salvaguarda le legittime aspettative dell'attore (I CCA, sentenza inc. 11.2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 8). Su questo punto l'appello di AP 1 merita accoglimento.

#### **E. 19**

Dato quanto precede, la comproprietà va sciolta conformemente agli art. 650 e 651 CC, nulla impedendone lo scioglimento. Non ravvisandosi un interesse preponderante di un coniuge all'assegnazione del bene, il giudice è chiamato dunque a scegliere fra le modalità – esaustive – dell'art. 651 cpv. 2 CC: divisione in natura, licitazione tra comproprietari o vendita ai pubblici incanti. Se le parti non si accordano, egli decide facendo capo al proprio apprezzamento ( sentenza del Tribunale federale 5A\_523/2013 del 14 febbraio 2014 , consid. 2 con rimandi; I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4). In concreto non v'è accordo sul modo della divisione. Ora, una divisione in natura non appare materialmente possibile. Né entra in linea di conto una licitazione fra comproprietari, la moglie sola essendo interessata all'immobile. In circostanze del genere non resta che ordinare la vendita ai pubblici incanti. La base d'asta può essere fissata in fr. 607 635.– (sopra, consid. 5a), come lo stesso appellante chiede (appello, pag. 2). Iscritti nel registro fondiario come comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, i coniugi sono presunti avere acquisito il bene in comproprietà (DTF 138 III 154 consid. 5.1.4), né l'uno o l'altro prospetta una diversa chiave di riparto. Il ricavo netto della vendita va suddiviso così in parti uguali, previa deduzione dei debiti ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i venditori, delle spese di realizzazione e dei beni propri (fr. 30 000.– immessi da AP 1). L'ulteriore pretesa di fr. 31 500.– è già stata esaminata (sopra, consid. 5d). . Con la vendita dell'immobile andrebbe rimborsato all'istituto di previdenza il prelievo anticipato dal “secondo pilastro” investito nella compravendita (fr. 85 200.–: art. 30 d cpv. 1 lett. a LPP). Per quanto riguarda il marito è subentrato tuttavia un caso di previdenza, motivo per cui il rimborso non è più possibile (art. 30 d cpv. 3 lett. b LPP; DTF 135 V 19 consid. 2.9; v. Ulrich-Stauffer in: Commentaire LPP et LFLP, Berna 2010, n.11 e 12 ad art. 30 d ) . In condizioni del genere il prelevamento non può più rientrare nel circuito previdenziale e va trattato alla stregua di una prestazione in capitale della cassa pensione, che costituisce un acquisto nel senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC (RtiD II-2011 pag. 685 n. 10c). Il risultato dello scioglimento della comproprietà va ricondotto poi alle diverse masse di beni, i coniugi essendo soggetti al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid. 5.2 e sopra, consid. 5b). Se non che, la realizzazione del bene in comproprietà si traduce in una fase del processo di divorzio non concretata nel caso specifico, il Pretore avendo semplicemente attribuito il bene alla moglie. È necessario perciò rinviare gli atti al primo giudice perché ordini lo scioglimento della comproprietà, designi un notaio preposto all'operazione e liquidi il regime dei beni tenendo calcolo del ricavo netto.

#### **E. 20**

L'appellante chiede infine di riconoscergli fr. 9250.– “come indicato un petizione” e fr. 3000.– “corrispondenti alla metà degli averi depositati sui conti della moglie presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_”. Egli non si confronta minimamente tuttavia con la particolareggiata motivazione del Pretore, il quale gli ha rimproverato di non avere dimostrato il valore dell'automobile rimasta in possesso della moglie né quello dei mobili e delle suppellettili coniugali, la documentazione bancaria attestando soltanto allo scioglimento del regime dei beni un saldo di fr. 615.50 sui conti della moglie. Privata di

adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.

#### **E. 21**

L'annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni comporta anche l'annullamento dei dispositivi sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC (sopra, consid. 8) e sul contributo alimentare per la moglie, prestazioni che dipendono anche dalla consistenza del patrimonio dei coniugi (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC). E siccome in esito alla liquidazione del regime dei beni la moglie si troverà a sua volta con un certo capitale, quest'ultimo concorrerà a determinare le capacità di lei nella prospettiva di sopperire autonomamente al proprio sostentamento. Nota d'onorario del curatore dei figli

#### **E. 22**

L'appellante contesta la ripartizione delle spese generate dalla curatela di rappresentanza istituita in favore dei figli, chiedendo di addebitare tali costi per tre quarti alla moglie. Il Pretore li ha suddivisi in ragione di metà ciascuno, tenendo conto della reciproca soccombenza processuale e della forza finanziaria di ciascun coniuge. In effetti, come questa Camera ha già avuto modo di rammentare alle parti, i costi derivanti dalla rappresentanza di un figlio rientrano nelle spese della causa tra i genitori (sentenza inc. 11.2009.71 del 20 dicembre 2012, consid. 4; v. inoltre RtiD I-2005 pag. 738 n. 24c ; Schaefer Altiparmakian in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 3 ad art. 147). Tale principio rimane valido anche dopo l'abrogazione degli art. 146 e 147 CC (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC; Schweighauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2<sup>a</sup> edizione, n. 35 ad art. 300). Quanto alla ripartizione dei costi tra i genitori, sotto l'egida della vecchia procedura cantonale essa andava “determinata tenendo conto degli obblighi di mantenimento e dell'esito del processo” (art. 419 e cpv. 3 CPC ticinese). Analogo orientamento si ritrova, sostanzialmente, nel nuovo ordinamento processuale, la suddivisione dovendo avvenire di regola secondo i principi dell'art. 106 CPC, ma lasciando al giudice la possibilità di decidere secondo equità, trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 299). A tal fine il giudice può tenere conto altresì degli obblighi alimentari a carico dei genitori (Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2<sup>a</sup> edizione, n. 15a ad art. 300). Posto ciò, dandosi con l'annullamento della sentenza impugnata su praticamente tutti gli effetti del divorzio, nel caso specifico non è dato di sapere quale sarà l'esito del processo in seguito al rinvio degli atti al Pretore. Ne deriva che anche su questo punto la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché statuisca nuovamente nell'ambito del giudizio finale. II. Sull'appello incidentale

#### **E. 23**

AO 1 postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 1850.– mensili fino al pensionamento, ridotti poi a fr. 1310.– mensili, come pure l'adeguamento della trattenuta di stipendio e una diversa ripartizione delle spese della curatela di rappresentanza. Se non che, come si è visto, su tali questioni la decisione impugnata va annullata già in accoglimento dell'appello principale, sicché l'appello incidentale diviene senza interesse. Ne consegue il suo stralcio dal ruolo. III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

#### **E. 24**

Le spese dell'appello principale seguono la vicendevoles soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie, ma esce vittorioso sullo scioglimento della comproprietà riguardante l'abitazione coniugale. La contesa rimane aperta invece sulla liquidazione del regime dei beni, sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC, sul contributo alimentare e sulla ripartizione dei costi della rappresentanza in favore dei figli. Nel complesso si giustifica così, equitativamente, di porre le spese in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Quanto agli oneri dell'appello incidentale, l'interessata riprendeva in sostanza le argomentazioni esposte nell'appello del 26 aprile 2013, che sono state largamente respinte da questa Camera (sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015). A un sommario esame l'esito dell'appello in esame non sarebbe quindi stato diverso, nel senso che essa sarebbe verosimilmente risultata soccombente. Ciò giustifica di addebitarle le spese processuali, ridotte per tenere conto del fatto che in appello la causa non termina con un sindacato di merito (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, AP 1 non essendo stato chiamato a presentare osservazioni all'appello incidentale. Sugli oneri processuali di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.

#### **E. 25**

Quanto alle richieste di gratuito patrocinio, come questa Camera ha accertato nella sentenza del 26 novembre 2015 le parti fruiscono di un margine disponibile di circa fr. 1000.– mensili sul fabbisogno minimo. Esse sono proprietarie inoltre, metà ciascuno, della nota proprietà a \_\_\_\_\_, stimata fr. 607 635.– (pur con un debito ipotecario di complessivi fr. 340 000.–). Non possono dirsi quindi sprovviste dei mezzi necessari per affrontare le limitate spese giudiziarie di appello (art. 117 lett. a CPC). Non si disconosce che ancora recentemente questa Camera, data per notoria la difficoltà economica delle parti, aveva deciso di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di oneri processuali (sentenza inc. 11.2013.33 del 22 giugno 2015, consid. 10). A carico di AP 1 risultavano infatti essere stati emessi certificati di carenza beni e le entrate di lui risultavano inferiori al minimo esistenziale del diritto esecutivo, l'escusso dichiarando inoltre di “non possedere beni da sottoporre a pignoramento né mobili, né fondi o crediti”. Per di più, la particella era stata stimata nel giugno del 2009 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti in soli fr. 218 225.– (doc. EEE), sicché appariva “oberata di ipoteche” (doc. CCC). Tali accertamenti appaiono superati, né le parti possono più definirsi indigenti. Il beneficio del gratuito patrocinio non entra perciò in linea di conto (art. 117 lett. a CPC). IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

#### **E. 26**

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in gioco. Per questi motivi, decide: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che: a) i dispositivi n. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 2 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi; b) il dispositivo n. 1.6 della sentenza impugnata è così riformato: È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 740 RFD di \_\_\_\_\_, sezione di \_\_\_\_\_, nelle seguenti modalità: – vendita ai pubblici incanti con un base d'asta di fr. 607 635.–; – in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti senza base d'asta; – gli incanti andranno organizzati e diretti da un pubblico ufficiale designato dalle parti o, in caso di mancato

accordo, dal giudice; – il ricavo netto della vendita sarà suddiviso a metà fra i comproprietari, previa deduzione dei debiti ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i venditori, delle spese di realizzazione e di fr. 30 000.– spettanti a AP 1. Per il rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta. IV. L'appello incidentale è dichiarato senza interesse e la procedura è stralciata dal ruolo. V. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante incidentale. VI. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta. VII. Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.